



STATUTO

**Approvato dalla Assemblea Straordinaria
Milano 16 luglio 2013**

In vigore dal 3 marzo 2014

Art. 1 - Costituzione

Tra le imprese esercenti le attività di Costruzione di Impianti, Facility Management (Global Service), Servizio Energia ed Efficienza Energetica (ESCO) nei settori industriale, terziario, residenziale e delle infrastrutture, in ambito sia pubblico sia privato, è costituita una libera Associazione, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con la denominazione:

ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (E.S.Co.) e Facility Management.

La sede della Associazione è in Milano ed a Roma è istituita una sede di rappresentanza. Possono anche essere istituite altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie (con delibera di assemblea straordinaria) ovvero filiali o dipendenze (con delibera di Giunta).

L'Associazione aderisce alla Confindustria quale socio effettivo, ne adotta ed affianca il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definita dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Associati ed Aggregati (appresso cumulativamente, se del caso, indicati come Aderenti).

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa costituisce la rappresentanza istituzionale - anche attraverso la designazione di propri esponenti - delle imprese che esercitano un'attività di progettazione, installazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti e dei Servizi tecnologici (Energia, Facility Management, Esco) - nonché di organismi o gruppi, anche imprenditoriali, interessati ai medesimi settori; oltre a ciò persegue la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'intero comparto impiantistico.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione assume e promuove qualsiasi tipo di iniziativa ed azione in proprio ovvero a favore degli Aderenti nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione dei ruoli e competenze tra le componenti del sistema confederale.

L'Associazione, tra l'altro si attiva per:

- a) promuovere la conoscenza, la ricerca, la diffusione delle tecnologie, delle norme, e quant'altro favorisca la progettazione, la realizzazione e la gestione, l'offerta e l'impiego, in ogni ambito, delle attività rientranti nell'oggetto sociale con le relative forniture, servizi di Efficientamento Energetico/ESCO e Facility Management ed attività correlate.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione assume e contribuisce al miglioramento tecnico ed allo sviluppo degli Aderenti e delle attività dei settori rappresentati anche mediante le opportune attività di studio, ricerca e diffusione delle problematiche nonché collabora con gli organismi preposti alla politica di programmazione e sviluppo, promuovendo lo studio e la soluzione dei relativi problemi a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

- b) partecipa ad iniziative che perseguano e propongano finalità coerenti con quelle della Associazione o che trattino materie di interesse dei settori rappresentati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti istituzionali ed entità in genere sia in Italia sia all'estero; inoltre promuove, nei limiti del presente Statuto, la partecipazione dell'Associazione e di suoi rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza possa costituire utilità per le categorie ed i settori rappresentati e per il sistema paese.

- c) cura - tramite proprie risorse o con la collaborazione di centri esterni - l'effettuazione di studi, analisi, rilevazioni statistiche e ricerche nelle materie che abbiano attinenza con lo sviluppo dei settori, con particolare riguardo alle relazioni industriali, all'andamento e alle tendenze del mercato, alla normativa degli appalti pubblici, ai temi tecnici, energetici, economici, promuovendo convegni di studio, pubblicazioni, campagne promozionali e manifestazioni in genere per lo sviluppo dei settori con un particolare accento verso le iniziative che promuovano la realizzazione degli interventi in tempi ragionevoli e con risultati qualitativamente elevati.
- d) stipula accordi con altri enti o associazioni, anche a favore di singoli Aderenti;
- e) favorisce la ricerca ed individua, nell'ambito di un miglior servizio agli Aderenti, sistemi atti a rendere le aziende idonee ad affrontare i mercati nazionali ed internazionali;
- f) rappresenta gli Associati nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per la stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro, per l'esame delle controversie collettive e per la trattazione di ogni altro problema concernente i rapporti di cui sopra e li assiste nelle trattative per la stipulazione di eventuali accordi o nell'esame di vertenze sindacali ad ogni livello; per le imprese che non applicano il CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti e /o del settore dei Servizi correlati e di Facility Management, l'Associazione potrà delegare a farlo altre organizzazioni a livello nazionale;
- g) promuove, attraverso opportune iniziative, la formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori illustrando le opportunità occupazionali degli stessi;
- h) assiste, in virtù della sua rappresentanza istituzionale od a seguito di apposita delega, gli Aderenti presso enti pubblici e privati di qualsiasi natura, in tutte le materie di interesse delle categorie ovvero di singoli Aderenti;
- i) espleta, attraverso la propria struttura ed organizzazione, opera di consulenza ed assistenza in favore degli Associati, rendendo loro i servizi istituzionali, ovvero quelli concordati nel caso degli Aggregati, più consoni al perseguimento degli scopi associativi ed alla loro tutela;
- j) sostiene e sviluppa l'immagine e la conoscenza dei settori, curando le relazioni esterne mediante rapporti con i mezzi di comunicazione, assumendo le più opportune iniziative per farne conoscere l'apporto allo sviluppo della vita economica e sociale;
- k) cura la raccolta e la conservazione della documentazione di interesse dei settori in materia economica, tecnica, sindacale, giuridica e sociale, promuovendone, altresì, la diffusione con la pubblicazione di informative, notiziari, riviste e con ogni altro mezzo idoneo;
- l) svolge istituzionalmente opera conciliativa ed arbitrale nell'eventualità di contrasti di interesse e controversie tra le varie componenti associative, tra esse e gli Aderenti e fra questi ultimi;
- m) compie ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare od immobiliare utile o necessaria per il conseguimento dello scopo associativo ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in enti o società (le attività di cui sopra non potranno in ogni caso essere esercitate nei confronti del pubblico);
- n) collabora, anche aderendovi, con associazioni, istituzioni, organismi ed organizzazioni che perseguano finalità compatibili con gli scopi dell'Associazione;
- o) organizza ed effettua, direttamente o indirettamente, attività di studio, ricerca, formazione, diffusione, promozione rivolte alle imprese associate e ad organizzazioni terze;
- p) può incorporare o fondersi con altre Associazioni, Organizzazioni od Organismi che abbiano scopi e finalità compatibili con i propri e nell'ottica della "Filiera" / Processo.

Nel perseguire gli scopi di cui sopra, l'Associazione si mantiene indipendente ed autonoma dalle parti politiche e da altri condizionamenti esterni ed ispira i propri comportamenti alle norme confederali, al Codice Etico confederale ed alla Carta dei Valori Associativi impegnando all'osservanza di questi ultimi anche gli Aderenti.

Art. 3 - Assetto Territoriale e completo inquadramento

L'Associazione è impegnata a estendere la propria rappresentanza sul territorio sia attraverso la stipula di apposite convenzioni di accordo di completo inquadramento degli Associati con le componenti associative Territoriali di Confindustria sia con opportune forme di coordinamento con le componenti associative regionali del sistema confederale. È altresì prevista la possibilità di costituire, a livello regionale, "Consulte Territoriali". Tali organismi, le cui norme di funzionamento sono stabilite da un apposito Regolamento, hanno il compito di esercitare la rappresentanza politica nel territorio per questioni di interesse strettamente locali ed esprimono un loro Coordinatore, da ratificare in Giunta.

Art. 4 - Aderenti

Il numero degli Aderenti è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, le imprese che esercitano, anche in forma consortile, un'attività riconducibile ai settori di cui all' art.1 nel rispetto delle disposizioni in materia di delimitazione degli ambiti associativi e delle componenti del sistema confederale.

All'Associazione possono anche aderire, in qualità di Aggregati, altri enti, associazioni, gruppi ovvero organismi, nei termini e con le modalità specifiche fissate dalla Giunta, i cui scopi e attività abbiano elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo con quelli degli Associati.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia nonché di apposita delibera di Giunta.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Associati non possono essere Aggregati.

E' inammissibile la contemporanea iscrizione degli Aderenti ad altre associazioni costituite per analoghi scopi e facenti parte di organizzazioni diverse da quelle confindustriali.

Gli Aderenti, come sopra descritti, vengono iscritti nel registro delle imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 5 - Ammissione degli Aderenti

La domanda di ammissione in qualità di Associato o Aggregato viene sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo. Della domanda di ammissione viene data comunicazione ai Probiviri prima della decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito nella sua prima riunione; la delibera è valida a maggioranza dei voti dei presenti. Avverso la delibera gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Giunta che, in caso di accoglimento del ricorso, deciderà inappellabilmente.

In caso di rigetto del ricorso gli interessati hanno facoltà di ricorrere ai Probiviri ai sensi dell'art. 28.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutti gli obblighi previsti dall'art. 8.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve, inoltre, indicare i suoi rappresentanti legali, il tipo di attività esercitata con la precisazione della tipologia prevalente tra costruzioni impianti e servizi, l'ubicazione della sede e delle eventuali filiali, stabilimenti e dipendenze, il volume di affari, il numero dei dipendenti, l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dallo Statuto nonché le altre notizie che venissero richieste dagli organi associativi i quali conserveranno tali dati nel rispetto delle normative di legge.

L'Aderente è impegnato, altresì, a comunicare anche su richiesta dell'Associazione, le eventuali variazioni di detti dati.

In conformità con i criteri concernenti l'adesione al sistema confederale, nel caso in cui più imprese svolgano la loro attività nell'ambito di competenza dell'Associazione e siano riconducibili ad un'unica proprietà o ad una holding, sussiste l'impegno che tutte le imprese in questione vengano singolarmente associate, qualora intendano usufruire dei servizi associativi.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Tuttavia in qualsiasi caso di operazione societaria che determini la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del soggetto.

La durata del rapporto associativo è annuale ed è automaticamente rinnovabile, salvo disdetta formalizzata secondo le norme statuarie.

Art. 6 - Diritti degli Aderenti

Gli Associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dall'Associazione.

Gli Aggregati hanno diritto di ricevere quelle prestazioni di rappresentanza e di servizio previste dalla relativa convenzione di aggregazione.

Restano, invece, escluse per gli Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

Gli Aderenti, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo nell'ambito associativo purché in regola con gli obblighi statutari, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Gli Aderenti, infine, hanno diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo associativo e quello confederale nei limiti previsti dalle relative normative.

Art. 7 - Perdita della qualità di Aderente

La qualità di Aderente non è trasmissibile e cessa per:

- a) dichiarazione di recesso, da presentarsi con lettera raccomandata a.r. o e-mail certificata almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno;
- b) esclusione per perdita da parte dell'Aderente dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) iscrizione dell'Aderente ad altra associazione costituita per scopi analoghi e facente parte di organizzazioni diverse da quelle confindustriali;
- d) esclusione nel caso di ripetuta morosità;
- e) esclusione in caso di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, delle deliberazioni associative, dal Codice Etico confederale o dalla Carta dei Valori Associativi;
- f) esclusione per intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato;
- g) esclusione a seguito di cessazione dell'attività esercitata.

Nel caso indicato al punto a) la cessazione del rapporto associativo ha luogo alla data del 31 dicembre.

Nei casi indicati ai punti b), c), d), e) f) e g), la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata all'atto della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione che comunica l'avvenuta esclusione.

La Giunta accerta le cause e delibera l'esclusione di cui alle lettere b), c), d), e); se del caso, può, altresì, assumere i provvedimenti anche cautelari previsti dall'art. 28.

Contro la delibera di esclusione l'Aderente può presentare ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Con la cessazione del rapporto associativo, l'Aderente perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Permane, comunque, a carico dell'Aderente receduto o cessato l'obbligo del pagamento dei contributi per tutto l'anno in corso ove la cessazione avvenga nel primo semestre e anche per il primo semestre dell'anno successivo ove la cessazione avvenga nel secondo semestre dell'anno in corso.

Gli Aderenti recessi od esclusi, così come i loro eredi ed aventi causa, non hanno in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

Art. 8 - Obblighi degli Aderenti

Gli Aderenti si obbligano all'osservanza dello Statuto, delle norme confederali, del Codice Etico confederale, dalla Carta dei Valori Associativi, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dai competenti organi.

L'attività degli Aderenti deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Gli Aderenti, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare anch'essi piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale, secondo quanto disposto dalle norme associative.

Gli Aderenti, fatte salve le normative in materia di concorrenza e di riservatezza, sono tenuti a fornire all'Associazione quegli elementi, notizie e dati statistici, che siano da essa richiesti per i suoi scopi istituzionali.

L'eventuale trasformazione dell'impresa o la sua fusione in altra impresa che non determini la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, non estingue il rapporto associativo.

Art. 9 - Contributi

Gli Aderenti sono tenuti a versare all'Associazione un contributo annuo la cui misura è determinata secondo i criteri fissati in proporzione al fatturato di ciascun Aderente, dall'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente; le modalità di erogazione sono fissate da apposita delibera di Giunta.

In caso di mancato pagamento dei contributi, così come determinati dalla Giunta, l'Aderente, oltre alla mancata legittimazione all'esercizio del diritto di voto, potrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 28.

Art. 10 - Organizzazione dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- la Giunta
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti tra i quali quello Vicario nonché il Tesoriere
- Il Comitato di Presidenza
- i Proviviri
- i Revisori Contabili

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai rappresentanti legali degli Aderenti in regola con i versamenti dei contributi, i quali possono essere sostituiti da persona da loro appositamente delegata, purché il delegato non sia dipendente o consulente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa delibera di Giunta – ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario - a mezzo fax, posta elettronica, o tramite lettera raccomandata a.r. spedita almeno trenta giorni prima della data stabilita dalla Giunta per l'adunanza con l'indicazione del luogo (che dovrà essere in Italia), giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza può essere convocata con comunicazione inviata con preavviso di dieci giorni.

A tal proposito gli Aderenti debbono comunicare per iscritto alla Associazione l'indirizzo di posta elettronica al quale si intenderanno eseguite le comunicazioni previste con tale mezzo dallo Statuto.

Nel caso di Assemblea elettiva, la data dovrà essere fissata con almeno trenta giorni di preavviso.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sede ordinaria nel primo semestre ed ogni volta ne faccia espressa richiesta scritta al Presidente almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei componenti la Giunta o un numero di Aderenti aventi complessivamente diritto ad almeno un quinto dei voti associativi oppure ne facciano unanime richiesta i Revisori contabili effettivi, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate. La richiesta dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione seguirà un'ora dopo quella fissata per la prima.

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente o, in mancanza, al Vice Presidente Vicario ovvero al Consigliere più anziano.

Prima di affrontare l'ordine del giorno, l'Assemblea procede alla nomina del Segretario anche non socio e, nel caso in cui fosse richiesto dall'argomento all'ordine del giorno, di almeno tre scrutatori.

Quanto accade in Assemblea, così come le relative deliberazioni, dovranno risultare in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 12 - Diritti di voto associativi e costituzione dell'Assemblea

Alla Assemblea partecipano gli organi della Associazione e gli Aderenti con diritto di voto.

Ciascun Aderente con diritto di voto partecipante all'Assemblea – ad esclusione delle imprese appartenenti a gruppi facenti capo ad un unico organismo di controllo che possono essere tutte rappresentate da un unico soggetto - può rappresentare non più di un'impresa oltre alla propria e votare per essa ove sia fornito di apposita delega redatta secondo le modalità dettate dall'Associazione.

Possono votare all'Assemblea tutti gli Aderenti a condizione che gli stessi siano in regola con il versamento dei contributi richiesti nell'esercizio precedente.

I voti da attribuire agli Associati vengono calcolati in base ai criteri stabiliti dalla Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente in proporzione ai contributi dovuti e versati.

I voti da attribuire agli Aggregati sono pari ad un quarto di quelli spettanti agli Associati in base ai criteri di cui sopra.

Hanno diritto di voto anche Aderenti la cui ammissione sia stata deliberata entro l'ultimo Consiglio Direttivo che precede l'Assemblea e, in tal caso, il voto assegnato è calcolato in proporzione al contributo versato, sulla base dei criteri suddetti.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare, agli aventi diritto, il numero dei voti loro spettanti stabiliti secondo i suddetti criteri.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessario che sia presente almeno un quinto dei voti complessivi. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti presenti al momento della votazione della delibera senza tener conto, nel calcolo della maggioranza, degli astenuti e delle schede bianche.

Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

I sistemi di votazione sono stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente della riunione, tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale ed a scrutinio segreto.

Allorché si proceda a nomine o deliberazioni concernenti l'elezione degli organi associativi, la votazione viene sempre effettuata con le modalità dello scrutinio segreto.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea straordinaria provvede:

- 1) alle eventuali modifiche dello Statuto;
- 2) allo scioglimento della Associazione;
- 3) alla designazione dei liquidatori e quant'altro previsto ai sensi dell'art. 32;

L'Assemblea ordinaria provvede:

• *ogni anno:*

- 1) all'esame della relazione del Presidente dell'Associazione;
- 2) alla determinazione delle direttive di massima e delle linee programmatiche dell'Associazione;

- 3) all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso nonché alla determinazione, su proposta della Giunta, dei criteri di calcolo validi per l'esercizio successivo, dei contributi annuali dei dovuti dagli aderenti e dei voti da assegnare in sede assembleare;
- *ogni due anni, negli anni dispari:*
 - 4) all'elezione dei componenti della Giunta di competenza dell'Assemblea;
 - *ogni quattro anni, negli anni dispari:*
 - 5) all'elezione dei Revisori Contabili;
 - 6) all'elezione dei Probiviri;
 - *ogni quattro anni, negli anni pari:*
 - 7) all'elezione del Presidente dell'Associazione, esperita la procedura di cui al successivo art. 19 ed all'approvazione del programma e dello schema dei contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti;
 - *senza vincoli temporali:*
 - 8) alle altre delibere assembleari eventualmente previste dallo Statuto che non siano riservate specificamente all'Assemblea straordinaria.

Art. 15 - Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria o del referendum, devono essere così formulate:

- 1) dalla Giunta;
- 2) da Aderenti che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivi associativi, i quali richiedenti dovranno anche sottoscrivere le proposte di modifica richieste sottoponendole alla Giunta. In tal caso quest'ultima è tenuta a portare tali proposte di modifica alla prima Assemblea utile ovvero indire quanto prima il referendum.

Per la validità della costituzione della relativa Assemblea o del relativo referendum, occorre che siano presenti, o rispettivamente si siano espressi, Aderenti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi associativi.

Per l'approvazione delle modifiche di Statuto, sia in prima sia in seconda convocazione e sia in sede referendaria, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti validamente espressi.

In ogni caso l'Assemblea può deliberare solo su proposte di modifica precedentemente formulate e precisate nell'ordine del giorno e/o nei suoi allegati.

Art. 16 - Referendum

Oltre alle modifiche dello Statuto anche ulteriori delibere che dovessero essere portate all'esame degli Aderenti potranno essere assunte mediante referendum.

Il risultato del referendum ha la stessa validità di una formale delibera assembleare.

Il referendum viene indetto dal Presidente della Associazione, previa delibera della Giunta, la quale determinerà gli aspetti esecutivi e le modalità di attuazione del referendum in modo che sia garantita la piena conoscenza degli argomenti e delle decisioni da prendere nonché l'effettività della partecipazione al voto da parte di tutti gli aventi diritto.

L'Associazione deve inviare, a ciascun Aderente in regola con la contribuzione, apposita comunicazione scritta con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

La comunicazione dovrà contenere il/i quesito/i ed il numero dei voti attribuiti sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Per la validità del referendum diverso da quello necessario per la modifica dello Statuto, occorre che si siano espressi Aderenti che rappresentino un terzo più uno dei voti complessivi associativi.

La delibera verrà assunta a maggioranza semplice di tali voti.

Non può mai deliberarsi per referendum lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - Giunta

La Giunta è composta:

- dal Presidente in carica;
- dal Presidente che ha ricoperto la carica nel mandato precedente;
- dai Presidenti di eventuali gruppi di Associati, ove costituiti all'interno delle Confindustrie Regionali;
- da quindici componenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria;
- da ulteriori quindici componenti designati dai gruppi di Associati, ove costituiti all'interno delle Associazioni Territoriali aderenti a Confindustria, con le quali è stato stipulato un accordo di completo inquadramento e delle Consulte Territoriali. Ciascun gruppo, ove costituito come sopra, potrà designare un numero di componenti proporzionale ai propri voti associativi rispetto al totale dei voti associativi di tali gruppi;
- dai Presidenti dei soci aggregati ove ciò sia previsto nell'accordo di adesione;
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

La Giunta dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi successivi a quello della prima elezione.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per motivi diversi dalla scadenza, all'uscente subentra il primo dei non eletti della componente cui appartiene il membro cessato.

Alla scadenza del biennio decadono anche i componenti eventualmente subentrati in carica successivamente.

La cessazione dalla carica eventualmente ricoperta nel Consiglio Direttivo non comporta decadenza dalla carica di componente della Giunta.

La Giunta permane in carica sino all'insediamento della nuova Giunta, che dovrà riunirsi per la nomina delle cariche sociali entro quaranta giorni dalla sua elezione.

La carica di componente la Giunta è personale.

Decadono dalla carica, previa apposita deliberazione, i componenti che non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e qualora non sia stata inoltrata alla segreteria dell'Associazione, per ciascuna riunione, preventiva e formale comunicazione con documentata la motivazione dell'assenza.

La Giunta ha il compito di:

- 1) presiedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla esecuzione delle delibere assembleari dell'Associazione;
- 2) proporre all'Assemblea il nominativo del Presidente;
- 3) proporre all'Assemblea i contributi annuali dovuti dagli Aderenti ed i criteri di calcolo dei voti da assegnare in sede assembleare;
- 4) nominare o revocare, su proposta del Presidente, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, nel quadro dello schema dei contenuti delle deleghe approvate con la delibera assembleare di cui all'art. 14 nr. 7;
- 5) eleggere a scrutinio segreto la Commissione di designazione di cui all'art. 19;
- 6) costituire i comparti merceologici di cui all'art. 27;
- 7) deliberare sull'esclusione degli Aderenti ai sensi dell'art. 7 primo comma, lettere da b) ad e);
- 8) adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 28;

- 9) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea ovvero mediante referendum, le modifiche dello Statuto;
- 10) determinare le modalità di adesione dell'Associazione ad altre associazioni, organizzazioni, gruppi, enti o società;
- 11) determinare e modificare i necessari regolamenti;
- 12) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, comitati, organizzazioni ed entità in genere. Il mandato conferito ai rappresentanti scade con l'insediamento della nuova Giunta;
- 13) nominare e revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore dell'Associazione e gli eventuali Vice Direttori;
- 14) deliberare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- 15) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- 16) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo relativamente ad ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- 17) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- 18) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- 19) riesaminare in caso di ricorso e pronunciarsi avverso la delibera del Consiglio Direttivo relativa all'ammissione di nuovi Aderenti;
- 20) determinare gli aspetti esecutivi e le modalità di attuazione di eventuali referendum;
- 21) ratificare la cooptazione da parte del Consiglio Direttivo di un membro dello stesso in luogo di quello anticipatamente cessato;
- 22) istituire eventuali filiali o dipendenze in Italia ed all'estero, anche con funzioni di rappresentanza purché le eventuali spese conseguenti rientrino all'interno dei budget preventivamente approvati;
- 23) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- 24) deliberare sulla costituzione delle eventuali consulte territoriali.

La Giunta viene convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata per raccomandata od anche via fax o posta elettronica, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza può essere convocata per telegramma, o via fax o posta elettronica, con preavviso di almeno sette giorni.

A tal proposito i componenti della Giunta, all'atto della accettazione della carica, debbono comunicare per iscritto alla Associazione l'indirizzo di posta elettronica al quale si intenderanno eseguite le comunicazioni previste con tale mezzo dallo Statuto.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare; in caso di urgenza gli argomenti all'ordine del giorno possono essere integrati sino a sette giorni prima della riunione con le medesime modalità della convocazione.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero dal componente più anziano.

La Giunta si raduna almeno quattro volte all'anno ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene le votazioni eventuali concernenti l'elezione degli organi associativi, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto previa nomina di tre scrutatori.

Le sedute e le votazioni sono valide qualora siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il resoconto delle sedute della Giunta e le deliberazioni assunte dalla stessa constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Giunta stessa; quest'ultimo può essere nominato, anche in via permanente, tra persone che non ne facciano parte.

Il Presidente può invitare ai lavori della Giunta persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione ai temi trattati.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione, dal Tesoriere, dai Vice Presidenti e dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ma per non oltre due mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un mandato.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per motivi diversi dalla scadenza, il Consiglio può cooptare un componente in luogo di quello uscente previa ratifica di tale nomina da parte della Giunta nella prima riunione della stessa.

Alla scadenza del mandato decadono anche i componenti eventualmente subentrati in carica successivamente.

La cessazione dalla carica ricoperta in Giunta non comporta decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo permane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La carica di consigliere è personale.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) coadiuvare il Presidente nell'espletamento del suo mandato curando l'esecuzione delle delibere della Giunta e dell'Assemblea;
- 2) proporre alla Giunta, su indicazione del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore e dell'eventuale Vice Direttore, stabilendone i compensi;
- 3) determinare l'articolazione della struttura organizzativa, nonché la nomina o la revoca del personale dirigente;
- 4) predisporre bozza dei bilanci sociali ed ogni altra relazione economica sulla base delle indicazioni fornite dal Tesoriere;
- 5) esercitare in caso di urgenza i poteri della Giunta, salvo sottoporre alla ratifica di quest'ultima, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
- 6) nominare e sciogliere commissioni di studio ed ogni altro organismo non istituzionale per la risoluzione dei problemi della categoria;
- 7) deliberare sull'ammissione dei nuovi Aderenti, stipulando i relativi accordi di adesione;
- 8) proporre alla Giunta i rappresentanti dell'Associazione di cui all'art. 17 nr. 12;
- 9) coordinare le azioni a breve termine e proporre alla Giunta i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- 10) dare attuazione ai compiti che gli vengano demandati dalla Giunta.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza può essere convocato per telegramma o via fax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

A tal proposito i componenti del Consiglio Direttivo, all'atto della accettazione della carica, debbono comunicare per iscritto alla Associazione, l'indirizzo di posta elettronica al quale si intenderanno eseguite le comunicazioni previste con tale mezzo dallo Statuto.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare: in caso di urgenza gli argomenti all'ordine del giorno possono essere integrati sino a tre giorni prima della riunione con le medesime modalità della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero dal componente più anziano.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta allo stesso almeno un quinto dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le sedute e le votazioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il resoconto delle sedute del Consiglio Direttivo e le deliberazioni assunte dallo stesso constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo stesso; quest'ultimo può essere nominato, anche in via permanente, tra persone che non ne facciano parte.

Il Presidente può invitare ai lavori del Consiglio Direttivo persone la cui presenza sia ritenuta utile in relazione ai temi trattati.

Art. 19 - Commissione di Designazione

E' costituita una Commissione di Designazione il cui compito è di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Aderenti allo scopo di individuare uno o più candidati alla carica di Presidente e che riscuotano il consenso degli Aderenti.

Tale Commissione è composta da tre a cinque membri, scelti fra soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative in seno alla Associazione.

La Commissione di Designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

La Commissione provvede agli adempimenti di cui all'art. 20 secondo e terzo comma.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è eletto, in anni pari, dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, la Commissione di designazione di cui all'art. 19, sottopone alla Giunta, previa formale consultazione con il Collegio Probiviri, le indicazioni emerse: devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal quindici per cento dei voti associativi complessivi.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato da proporre all'Assemblea.

In una riunione di Giunta successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea elettiva, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e la lista dei nominativi dei Vice Presidenti, in numero da sei a nove scelti nell'ambito della Giunta e devono rappresentare gli associati delle due macro attività della Associazione Costruzione impianti e

Servizi Tecnologici nonché della Sede di rappresentanza, e le relative deleghe, nonché il nominativo del Tesoriere.

Nel presentare alla Giunta il Gruppo dei Vice Presidenti il Presidente anticipa anche il Nominativo del Vice Presidente Vicario e di un ulteriore Vice Presidente che con il presidente costituiranno il Comitato di Presidenza di cui all'art. 21.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario devono essere rappresentanti dei settori Costruzioni Impianti e Servizi Tecnologici.

La Giunta prende atto di quanto precede e ne vota la presentazione all'Assemblea. Nel caso di votazione favorevole il candidato designato alla presidenza verrà invitato alle successive riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvede ai sensi dell'art. 14 comma 7.

Qualora la proposta, in sede di Giunta ovvero di Assemblea, venga respinta, l'intera procedura di designazione dovrà essere rinnovata.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nominando avvocati e professionisti in genere.

Il Presidente dura in carica quattro anni dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio Direttivo e della Giunta.

Indice il referendum previa delibera della Giunta.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve, però, riferire per la ratifica nella sua prima riunione. Per l'espletamento del suo mandato, si avvale della collaborazione dei componenti il Comitato di Presidenza o di ogni altra persona che ritiene opportuno.

Indica, al Consiglio Direttivo, il nominativo del Direttore e, su proposta di quest'ultimo, quello degli eventuali Vice Direttori.

Stabilisce, su proposta del Direttore, il rapporto di lavoro con il personale dipendente.

In caso di assenza od impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente Vicario e, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano.

Venendo a cessare per qualsiasi motivo il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro sei mesi ed il nuovo Presidente eletto dura in carica per il periodo residuo a completare il quadriennio.

Art. 21 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti di cui uno Vicario con delega rispettivamente al comparto Costruzione Impianti e Servizi Tecnologici.

Si riunisce su convocazione del Presidente e collabora con lo stesso nelle scelte strategiche da sottoporre agli organi costitutivi, nonché per le attività di lobby e per i rapporti in ambito Confindustriale.

Art. 22 - Vice Presidenti e Tesoriere

Nella prima riunione successiva alla nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la Giunta procede ai sensi dell'art. 17 c. 4 alla designazione, su proposta del Presidente, dei Vice Presidenti e del Tesoriere.

Il Tesoriere ed i Vice Presidenti, in caso di cessazione del Presidente, per motivi diversi dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

Nel caso, il Tesoriere e i Vice Presidenti, vengano a cessare, per qualsiasi motivo, durante il periodo di carica essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta. I sostituti rimangono in carica per il periodo residuo a completare il mandato.

Art. 23 - Attribuzioni del Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende, di concerto con il Presidente e coadiuvato dal Direttore, all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione dei fondi dell'Associazione.

Fornisce idonee indicazioni al Consiglio per la redazione della bozza dei bilanci associativi.

Art. 24 - Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere nell'esecuzione delle attività della Associazione.

E' responsabile del funzionamento della struttura, per la quale risponde direttamente al Presidente, sovrintendendo a tutte le funzioni della stessa. Cura la gestione amministrativa e finanziaria e coadiuva il Tesoriere nella stesura della bozza dei bilanci associativi, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione di cui può ricoprire l'incarico di Segretario.

Art. 25 - I Revisori Contabili

I Revisori Contabili vengono nominati, a scrutinio segreto, ogni quattro anni negli anni dispari (in concomitanza con l'elezione della Giunta) dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti anche al di fuori dei rappresentanti degli Aderenti. Almeno un effettivo ed un supplente debbono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanza.

Ai fini dell'elezione dei Revisori Contabili il Presidente, nel convocare l'Assemblea competente all'elezione stessa, invita tutti gli Aderenti con apposita comunicazione, a far pervenire per iscritto le candidature di soggetti idonei in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Acquisiranno il ruolo di Revisori Contabili effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, salva la necessaria inclusione di almeno uno di essi nel Registro di cui al primo comma.

I primi due in graduatoria al di là dei tre di cui al comma precedente, acquisiranno la qualifica di Revisori supplenti, sempre salva la necessaria inclusione di almeno uno di essi nel Registro di cui al primo comma.

In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, senza limiti di mandato. Una volta costituiti in Collegio i Revisori Contabili nominano al loro interno un Presidente informandone il Presidente dell'Associazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato venga a cessare un Revisore Contabile effettivo subentra il Revisore Contabile supplente secondo il numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età, fatto sempre salvo il necessario subentro dell'iscritto al Registro di cui al primo comma nel caso sia questi a mancare.

Il Collegio dei Revisori Contabili provvede al controllo contabile e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria.

I Revisori Contabili effettivi assistono, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora disposta dalle norme confederali, il controllo contabile, ovvero una eventuale revisione, vengono svolti da un revisore contabile o come meglio previsto dalle citate norme.

Art. 26 - Gruppo Giovani Imprenditori

E' costituito il Gruppo Giovani Imprenditori in forza di apposita delibera della Giunta.

Al Gruppo Giovani Imprenditori possono aderire i soggetti di cui all'art 30 in rappresentanza degli Aderenti ovvero i figli di essi nonché i dirigenti, che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età in numero di uno per ciascun Aderente.

I componenti del Gruppo eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, il loro Presidente.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori fa parte della Giunta ed è Vice Presidente di diritto.

Art. 27 - Comparti merceologici

Nell'ambito dell'organizzazione degli Aderenti possono essere costituiti gruppi che rappresentano specifici interessi merceologici per le varie attività impiantistiche e dei Servizi Tecnologici.

Tali gruppi non hanno vita autonoma rispetto all'Associazione e devono uniformare scrupolosamente la loro attività ed i loro interessi ai principi, alle norme ed alle direttive della Associazione stessa.

Il loro funzionamento è demandato ad apposite disposizioni associative.

Art. 28 - Sanzioni

Gli Aderenti che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- esclusione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento, agli obblighi derivanti dallo Statuto, dalle deliberazioni associative, dal Codice Etico confederale o dalla Carta dei Valori associativi.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa tra loro, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 29 - Proviviri

L'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, sette Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Aderente può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Aderenti a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sette Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra gli altri Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i residui cinque Probiviri eletti dall'Assemblea. Nel caso di controversia tra più di due parti che non si siano spontaneamente radunate in sole due parti, con interessi comuni, la nomina di tutti i tre membri spetterà al Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri che ne fanno parte, sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile dal collegio fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o, su richiesta del collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri vigilano sull'organizzazione associativa complessiva, sul rispetto del Codice Etico confederale o dalla Carta dei Valori associativi e si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto e da eventuali regolamenti.

Art. 30 - Cariche

Tutte le cariche associative sono onorifiche e gratuite, salvo quella di liquidatore e quella di Revisore Contabile effettivo iscritto al Registro di cui all'art. 24 primo comma, i quali possono percepire rispettivamente, il primo quanto stabilito dalla delibera assembleare, ed il secondo l'onorario minimo stabilito dalla tariffa dei dottori commercialisti per le funzioni sindacali, sempre qualora gli interessati non vi rinunzino.

Eccezion fatta per il caso del Collegio dei Revisori dei Conti e dei liquidatori, possono ricoprire cariche associative solo persone che rappresentino gli Aderenti.

Per rappresentanti si intendono:

- il titolare;
- il socio accomandatario;
- il socio amministratore;
- il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese;
- il consigliere di amministrazione;
- i procuratori generali;
- i dirigenti;

e, comunque, le persone indicate come tali nell'art. 9 del Regolamento Organi Confederali di Confindustria.

I mandati decadono in caso di recesso o esclusione dell'Aderente. Sono considerate cariche della Associazione le nomine nella Giunta, nel Consiglio Direttivo, nel Gruppo Giovani Imprenditori, nei Probiviri, nonché la rappresentanza della Associazione a qualunque titolo svolta sia a livello nazionale sia locale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione nonché con la rappresentanza della Associazione a qualunque titolo svolta sia a livello nazionale che locale.

Coloro che vengono chiamati a rappresentare l'Associazione a qualunque titolo si impegnano a svolgere il loro mandato nell'esclusivo interesse dell'Associazione e degli Aderenti, nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Associazione stessa si è data. Si impegnano, altresì, alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato, nonché a dichiarare e rimettere tale mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa, di conflitto di interessi o comunque su richiesta dell'Associazione.

Essi sono tenuti a concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante da quello cui sono stati designati.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, di Giunta, di Consiglio Direttivo e dei Probiviri (qualora vi appartengano rappresentanti degli Aderenti) è condizionato alla regolarità contributiva, all'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Ai fini della rinomina, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

1. per il venir meno di tutti gli Aderenti;
2. per delibera dell'assemblea straordinaria quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Aderenti rappresentanti non meno di un terzo dei voti associativi complessivi;
3. in conformità a disposizioni di legge.

L'Assemblea Straordinaria (comma 2), da convocarsi esclusivamente per lettera raccomandata, delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Aderenti che rappresentino almeno tre quarti dei voti associativi complessivi.

Art. 32 - Fondo Comune e bilancio

Il fondo comune dell'Associazione è destinato al suo funzionamento ed è costituito:

1. dai contributi degli Aderenti;
2. dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione;
3. dalle eventuali eccedenze attive di gestione;
4. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
5. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
6. da ogni altro provento comunque pervenuto all'Associazione.

La gestione del fondo comune è attribuita alla Giunta che potrà, dopo aver comunque assicurato la copertura dell'ordinaria gestione, destinare una quota ad altre iniziative comunque funzionali agli scopi dell'Associazione.

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, gli Aderenti che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono chiedere lo scioglimento del fondo e la liquidazione o restituzione delle quote e dei contributi versati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Aderenti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre secondo il modello tipo approvato da Confindustria, bilanci da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo revisionato con la relazione dei Revisori Contabili dovrà essere trasmesso a Confindustria ove previsto dalla stessa.

Art. 33 - Liquidazione

La delibera assembleare che stabilisce la liquidazione della Associazione designa anche uno o più liquidatori scelti anche tra non Aderenti, ne determina i poteri ed i compensi nonché i criteri cui attenersi per procedere alla liquidazione. I liquidatori potranno farsi coadiuvare, nell'espletamento del loro mandato, dai componenti gli organi associativi, i quali sono obbligati a fornire la loro collaborazione nonché tutte le notizie e la documentazione necessarie.

I liquidatori preparano l'inventario, estinguono le passività e predispongono una situazione finale che consegnano al Presidente. Questi convoca l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del loro operato e per decidere, la devoluzione delle eventuali eccedenze.

Art 34 - Disposizioni interne

Gli organi ed i dipendenti dell'Associazione hanno specifico obbligo di segreto, e comunque di riservatezza, circa le notizie che pervengono loro nell'esercizio delle loro funzioni e delle loro mansioni.

Art. 35 - Disposizioni finali

Per quant'altro non espressamente previsto dallo Statuto si fa rinvio alle norme, ai regolamenti ed alle delibere sia associative sia confederali nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 36 - Norme speciali

Nel caso in cui si proceda all'incorporamento di altra associazione, l'assemblea può stabilire, con apposita delibera, di allargare il numero dei membri della Giunta e del Consiglio Direttivo e dei Vice Presidenti, sino alla scadenza dei mandati degli organi in carica, nella misura indicata nel Progetto di Fusione che sarà sottoposto alla approvazione della Assemblea.

***Approvato dalla Assemblea Straordinaria
Milano 16 luglio 2013***

In vigore dal 3 marzo 2014